

LA FALSA ATTESTAZIONE DEL CREDITO BANCARIO NELLA CERTIFICAZIONE EX ART. 50 TUB

MASSIME che si ricavano dalla sentenza del Tribunale di Padova n. 234/2018, pubblicata il 05/02/2018, in relazione alla contestazione per falso dei crediti della banca risultanti dagli estratti conto e dalla certificazione ex art. 50 Tub.

1) *Se si vuole contestare la veridicità dell'attestazione apposta dal funzionario in riferimento al credito della banca per come risultante dagli estratti conto ed azionato in via monitoria lo strumento della querela di falso appare corretto nella misura in cui essa abbia la finalità di ottenere il risultato di privare quel certificato del valore di prova privilegiata affinché non possa essere più utilizzato per ottenere un decreto ingiuntivo.*

2) *Se però si contesta solo che gli importi risultanti dagli estratti conto sarebbero errati perché la somma esposta sarebbe la conseguenza di interessi commissioni e spese non dovute o non dovute nella misura richiesta, tale contestazione non può essere fatta valere con lo strumento processuale della querela di falso, poiché attiene all'esatto ammontare del credito e non alla falsità della certificazione del credito, in quanto la "verità" che predica l'art. 50 T.U.B. è limitata alla corrispondenza tra il saldo contabile risultante dall'estratto conto ed il certificato sottoscritto dal funzionario.*

3) *Se invece si contesta che il funzionario o l'istituto abbiano falsificato le scritture contabili dei rapporti di conto corrente o che la certificazione faccia riferimento a rapporti intercorsi con soggetti diversi da quelli per cui è causa o ancora che il certificato riporti un valore non conforme alle risultanze delle scritture contabili del rapporto, si può ancora utilizzare la querela di falso.*

*Nota a cura del dr. Giovanni Battista Frescura**

Il Tribunale di Padova, con la sentenza che si pubblica in calce, si è pronunciato su di un aspetto finora (stranamente) mai trattato né dalla dottrina né dalla giurisprudenza: la falsità ideologica della certificazione / attestazione ex art. 50 Tub nei casi di pluriennali addebiti sul conto corrente, da parte della banca, di somme non dovute dal correntista per anatocismo, usura, interessi ed oneri non pattuiti; è noto che tale documento è utilizzato dalle banche soprattutto per chiedere ai giudici i decreti ingiuntivi nei confronti dei correntisti cui viene revocato il fido e viene intimato il pagamento del saldo passivo risultante nell'ultimo estratto conto, con relativa segnalazione "a sofferenza" nella Centrale Rischi gestita dalla Banca d'Italia.

Astrattamente il tribunale, nella decisione in esame, ammette la possibilità di contestare per falso la certificazione del dirigente della banca durante la fase monitoria però, per i giudici patavini, nemmeno l'eventuale discrepanza tra la somma indicata nella certificazione (che si rifà alle risultanze delle scritture contabili) e quella di cui la banca chiede il pagamento con il decreto ingiuntivo o quella di cui la banca concorda con il curatore l'ammissione allo stato passivo di un fallimento, è indice della falsità del documento e la querela di falso non è ammissibile perché la suddetta certificazione, secondo il tribunale di Padova, si limiterebbe ad affermare che il credito della banca è conforme alle scritture contabili ed in quanto tale, si tratterebbe di un'affermazione indubbiamente veritiera.

La norma dell'**art. 50 Tub** in realtà prevede una mera dichiarazione unilaterale del funzionario della banca, con funzione sia di **certificazione** della conformità del saldo dell'ultimo estratto di un determinato conto, alle scritture contabili della banca che di **attestazione** (dichiarazione di scienza) della "verità" (certezza) e liquidità del credito della banca, indicato nel suddetto saldo, passivo per il cliente.

La falsità della dichiarazione del dirigente della banca non riguarda tanto la certificazione sulla regolare tenuta della contabilità (la conformità dell'estratto conto alle scritture contabili), ma l'attestazione in merito all'esistenza di un credito certo ("vero e liquido") della banca; il **falso** denunciato non è perciò materiale e palese (non sono falsificati i numeri utilizzati come dati contabili), ma **ideologico ed occulto**: non è "vero" il fatto giuridico (il credito della banca) che risulta dal documento, a causa di annotazioni indebite nelle scritture contabili, errori di contabilità sostanziali che comportano anche il falso in bilancio.

La doverosa conclusione cui si perviene, dopo aver letto la sentenza annotata, è che coloro i quali intendono contestare, con la procedura di cui all'art. 221 c.p.c., la falsità della certificazione del credito sottoscritta dal dirigente della banca, è opportuno non indichino solo il documento di cui all'art. 50 Tub, ma contestino per falsità anche tutti gli estratti conto (soprattutto in relazione ai dati contenuti nel riepilogo competenze), che sono i documenti contabili su cui si fonda la falsa attestazione del dirigente in merito alla certezza del credito della banca.

Da evidenziare che i giudici di Padova non si pronunciano (perché non richiesto) sulla questione della **falsità delle segnalazioni** effettuate mensilmente dalla banca alla **Centrale rischi** e sui danni conseguenti alla falsità (indotta) della certificazione di stato ("merito creditizio"), utilizzata da vari interlocutori di un'impresa.

Nel caso *de quo* inoltre non risulta che, nonostante l'evidenza della falsità dei decreti ingiuntivi impugnati (ammessa dalla stessa banca), la Procura abbia avviato indagini, trattandosi di reati procedibili d'ufficio, in merito alla pur segnalata violazione dell'art. 479 c.p. (falso in atto pubblico), grave illecito che, nel caso esaminato dal Tribunale di Padova, ha poi indubbiamente comportato l'utilizzo in sede fallimentare dell'atto pubblico (il decreto ingiuntivo) falso, con conseguente violazione, da parte di altri soggetti, dell'art. 489 c.p. (uso di atto falso).

La Procura di Padova infine non sembra considerare che, ai sensi dell'art. 537 c.p.p. (pronuncia sulla falsità di documenti), anche nel caso di proscioglimento degli indagati, il giudice penale dovrebbe in ogni caso dichiarare la falsità dei documenti e che successivamente, ai sensi dell'art. 397 c.p.c. (revocazione proponibile dal pubblico ministero), il PM dovrebbe intervenire per la revocazione dei provvedimenti giudiziari fondati su prove false o sul dolo della parte.

* *Direttore del Centro servizi per il contenzioso bancario*

Valdagno (VI) via Dalmazia n. 39/A; mail: csvaldagno@assimai.it

Chi è interessato può approfondire l'argomento in
FALSE ATTESTAZIONI DEL CREDITO BANCARIO IN ITALIA,
ISBN 9788898849673 - © 2017 Giovanni Battista Frescura

reperibile in www.falsobancario.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Padova - sentenza n. 234/2018 pubblicata il 05/02/2018

Composto dai giudici
dott.ssa Lolli (presidente), dott. Amenduni (giudice), dott. Bertola (giudice relatore)
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado promossa da

ATTRICE

Contro

BANCA – convenuta

e con l'intervento di

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova – terzo intervenuto

avente per oggetto: **Querela di falso**

rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/09/2017, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

- per ATTRICE: “*Come da foglio allegato a PCT*” ovvero “in via principale per tutti i motivi sopra esposti e qui richiamati, in accoglimento della querela di falso avverso le attestazioni ex art. 50 T.U.B. del 26 aprile 2010, utilizzate quale prova agevolata ai fini dell'emissione dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi del Tribunale di Padova n. e per l'effetto, risultando affetti da falsità ideologica per induzione, altresì avverso i predetti decreti ingiuntivi stessi, nonché avverso ogni atto o provvedimento successivo, conseguente e/o derivato ed in primis avverso le istanze di fallimento nei confronti della presentate da BANCA accertare e dichiarare la falsità ideologica delle quattro attestazioni di verità ex art. 50 T.U.B. del credito ivi indicato relativo ai conti correnti della società ... sottoscritte dal dirigente preposto in data 26 aprile 2010 ... allegate sia al decreto ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo) n. ... che al decreto ingiuntivo n ... e la conseguente violazione dell'art. 479 c.p. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in combinato disposto con l'art. 48 c.p. (errore determinato dall'altrui inganno) per i suddetti decreti ingiuntivi: conseguentemente dichiarare la nullità dei predetti atti e di quelli ad essi conseguenti, con ogni conseguenza di legge.

In ogni caso ordinare una consulenza tecnica che accerti il saldo esatto di tutti i conti intrattenuti dalla BANCA con la ditta all'aprile del 2010, eliminando tutti gli addebiti di interessi, commissioni ed oneri non dovuti o usurari (da calcolare includendo anche il costo delle fideiussioni); - adottare ogni conseguente provvedimento di legge ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c. in esito all'accertamento della falsità; - con vittoria di spese e compensi di giudizio.

In via istruttorio: si chiede fin d'ora il deposito e/o l'acquisizione degli originali dei decreti ingiuntivi n ... e degli allegati attestati ex art. 50 Tub nonché degli originali delle istanze di fallimento promosse contro la società ... da BANCA. Riservata ogni separata azione per risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi. Il procuratore attoreo dichiara di non accettare

il contraddittorio sulle eventuali domande e/o istanze nuove che dovessero essere formulate dalla convenuta”.

Per BANCA: *“Come da foglio allegato a PCT”* ovvero “rigettarsi tutte le domande avversarie in quanto inammissibile l’azione promossa e comunque inammissibile e/o inopponibili tutte le domande proposte dall’attrice; l. rigettarsi la querela di falso proposta e tutte le domande avversarie in quanto infondate; in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”.

Per PROCURATORE: *“Visti gli atti conclude per il rigetto delle domande attoree perché infondate nel merito”*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato l’ATTRICE ha proposto querela di falso al fine di ottenere la declaratoria di falsità sia di quattro certificazioni emesse ex art. 50 T.U.B. dal funzionario della banca convenuta in forza delle quali questo tribunale ha emesso due decreti ingiuntivi sia di tutti i provvedimenti conseguenti a tali provvedimenti.

Ha dedotto l’attrice che la falsa attestazione atterrebbe “[al]la falsa rappresentazione del credito asseritamente vantato dalla Banca perché nei conti di riferimento sono stati addebitati interessi passivi artificialmente calcolati su tutte le operazioni bancarie per fido, extra fido commissioni di massimo scoperto, anticipo fatture spese ed interessi anatocistici con superamento del tasso soglia usura”

In ragione di tali provvedimenti monitori provvisoriamente esecutivi la convenuta ha ottenuto dal Tribunale di Bassano del Grappa una sentenza dichiarativa di fallimento della società di cui l’attrice era socia e garante per un debito complessivo di oltre 13.689.000 euro

Il giudizio di opposizione instauratosi contro i due decreti ingiuntivi si è concluso, per quanto riferisce la convenuta nella memoria di replica con la sentenza n... la quale ha rigettato l’opposizione.

Ha dedotto l’attrice che laddove le certificazioni ex art. 50 T.U.B. hanno attestato che il credito della banca era *“vero, liquido ed esigibile”*, esse attesterebbero un falso, visto che in sede concorsuale l’importo oggetto di certificazione non corrispondeva a quello ammesso dal Curatore.

Si è costituita la convenuta chiedendo la declaratoria di inammissibilità della proposta querela di falso ed in ogni caso il rigetto per infondatezza.

Il Pubblico Ministero intervenuto ha concluso per il rigetto delle domande stante la loro infondatezza.

Va osservato che apparendo la causa già documentalmente istruita fin dalla prima udienza vertendo solo su questioni di diritto, essa è stata spedita direttamente in decisione senza la concessione dei termini istruttori 183 c.p.c. sulla scorta del principio di diritto espresso da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4767 del 11.03.2016 (Rv 639347- 01) ...

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione sollevata dalla banca convenuta relativa all'inammissibilità della querela di falso verso le certificazioni ex art. 50 T.U.B.

Ritiene la banca che la inammissibilità sia la conseguenza dell'assenza di valore fidefaciente in quei documenti.

Il Collegio non condivide la deduzione della parte convenuta.

L'ammissibilità della proposta querela di falso discende dal fatto che, almeno limitatamente al procedimento monitorio, la certificazione ex art. 50 T.U.B. gode per legge del valore di prova scritta privilegiata idonea a soddisfare il requisito della prova scritta per ottenere il decreto ingiuntivo.

Se quindi si vuole contestare la veridicità dell'attestazione apposta dal funzionario in riferimento al credito della banca per come risultante dagli estratti conto ed azionato in via monitoria lo strumento della querela di falso appare corretto nella misura in cui essa abbia la finalità di ottenere il risultato di privare quel certificato del valore di prova privilegiata affinché non possa essere più utilizzato per ottenere un decreto ingiuntivo.

Passando al merito va osservato che le domande attoree sono infondate e vanno rigettate.

L'attrice ritiene che laddove l'art. 50 TUB afferma che il funzionario della banca certifica che il credito "è vero e liquido", ciò significa che l'importo contabile del saldo debba essere stato anche correttamente determinato. In tal senso si deve intendere la sua doglianza relativa all'illegittimo addebito di commissioni, spese ed interessi che poi hanno portato ad una ammissione inferiore a quanto richiesto in sede concorsuale.

Tale lettura non appare condivisibile

L'unico comma dell'art. 50 T.U.B. è significativamente intitolato "Decreto ingiuntivo)" e afferma che "*1. La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che **il credito** è vero e liquido*"

Quella certificazione ha quindi, per espressa previsione di legge, la sola finalità di costituire una prova scritta idonea ad accedere alla speciale procedura monitoria di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c.

In tal senso l'ha sempre intesa anche la pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21092 del 19/10/2016) che infatti, nel caso in cui quel decreto ingiuntivo sia opposto, richiede che il convenuto opposto (che resta pur sempre attore in senso sostanziale) debba provare il suo credito secondo gli ordinari criteri di cui all'art. 2697 c.c., non potendosi più avvalere del valore di prova scritta privilegiata.

Fatta questa premessa, va allora rilevato che ciò che l'attrice contesta non è che il funzionario o l'istituto abbiano falsificato le scritture contabili dei rapporti di conto corrente o che la certificazione faccia riferimento a rapporti intercorsi con soggetti diversi da quelli per cui è causa o ancora che il certificato riporti un valore non conforme alle risultanze delle scritture contabili del rapporto, ma contesta che gli importi risultanti dagli estratti

conto sarebbero errati perché la somma esposta sarebbe la conseguenza di interessi commissioni e spese non dovute o non dovute nella misura richiesta.

Ritiene il Collegio che tale contestazione non possa essere fatta valere con lo strumento processuale della querela di falso, poiché attiene all'esatto ammontare del credito e non alla falsità della certificazione del credito, in quanto la "verità" che predica l'art. 50 T.U.B. è limitata alla corrispondenza tra il saldo contabile risultante dall'estratto conto ed il certificato sottoscritto dal funzionario.

La domanda principale va quindi rigettata per manifesta infondatezza, conformemente anche a quanto concluso dal Pubblico Ministero interveniente così che le successive domande, conseguenti e subordinate, restano assorbite dal rigetto della domanda principale.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 pubblicato nella G.U. del 12/04/2014, nei valori medi per le fasi introduttiva, studio e decisoria

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione Collegiale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando

1) Rigetta le domande attore perché infondate

2) Condanna l'ATTRICE a rifondere alla BANCA le spese legali del presente procedimento che si liquidano in € 5.534,00 per esborsi, oltre ad I.V.A. C.N.P.A. ed al rimborso delle spese forfetarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014

Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 15 dicembre 2017.

Il Giudice relatore
Dott. Giorgio Bertola

Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Lolli